Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 17 aprile 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 31 marzo 1941-XIX, n. 215.
Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 546;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 84 « Spese per il servizio di investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1940-41, è aumentato di L. 18.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, *foglio* 19. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 febbraio 1941-XIX, n. 216.
Soppressione delle Fabbricerie di n. 12 Chiese in provincia di Cremona.

N. 216. R. decreto 3 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 12 Chiese in provincia di Cremona.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1941-XIX

REGIO DECRETO 3 febbraio 1941-XIX, n. 217.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata dei Nobili, in Martina Franca (Taranto).

N. 217. R. decreto 3 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata dei Nobili, in Martina Franca (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1941-XIX

REGIO DECRETO 3 febbraio 1941-XIX, n. 218.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, in Chioggia (Venezia).

N. 218. R. decreto 3 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, in Chioggia (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1941-XIX

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 16 aprile 1941-XIX.
Norme relative ai pagamenti da eseguirsi nel territorio jugoslavo occupato.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra approvato con il Regio decreto suindicato;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Ordina:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente bando, nel territorio jugoslavo adiacente al territorio del Regno d'Italia, occupato dalle Forze armate italiane, i pagamenti di qualsiasi natura da parte dei comandi, enti e servizi delle Forze occupanti, nonchè delle persone appartenenti a dette Forze o al seguito di esse potranno essere effettuati in lire italiane.

Art. 2.

Il cambio, nel territorio indicato nell'articolo precedente viene fissato secondo il seguente ragguaglio: cento dinari equivalgono a lire italiane trenta.

Art. 3.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e mediante affissione negli albi comunali del territorio occupato, ed entra in vigore all'atto della sua pubblicazione mediante affissione.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 16 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1460)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 aprile 1941-XIX.
Nomina del Senatore ing. Piero Puricelli a presidente dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale » di Milano.

IL DUCE

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle Mostre, Fiere ed Esposizioni;

Visto il R. decreto 1° luglio 1922, n. 919, che istituisce l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale », di Milano, e ne approva lo statuto;

Visti i Regi decreti 2 giugno 1927, n. 1256, 13 marzo 1930, n. 353, 13 luglio 1933, n. 897, 14 giugno 1934, n. 1209, 22 novembre 1937, n. 2051, e 11 marzo 1940, n. 208, che apportano modifiche allo statuto predetto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il Senatore ing. Piero Puricelli è nominato presidente dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale », di Milano, per il triennio 1° luglio 1941-XIX-30 giugno 1944-XXII.

Roma, addì 8 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1458)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della ditta Bice Ravera di Ravera e Nikita, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Bice Ravera di Ravera e Nikita, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Bice Ravera di Ravera e Nikita, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Federico Langosco di Langosco.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1371)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società anonima Compagnia generale oli minerali, con sede in Genova, e sottoposizione a liquidazione della Società medesima.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 8 agosto 1940-XVIII, con il quale la Società anonima Compagnia generali oli minerali, con sede a Genova, fu sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario Consigliere nazionale Edgardo Bazzini;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 8 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima Compagnia generale oli minerali, con sede a Genova.

La Società stessa è posta in liquidazione ed è nominato liquidatore il Consigliere nazionale Edgardo Bazzini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1444)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società anonima Fabbrica Italiana Lubrificanti ed Affini (F.I.L.E.A.), con sede in Genova, e sottoposizione a liquidazione della Società medesima.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima Fabbrica Italiana Lubrificanti ed Affini (F.I.L.E.A.), con sede a Genova;

Vista la relazione del sequestratario dott. Arturo De Maineri;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 8 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima Fabbrica Italiana Lubrificanti ed Affini (F.I.L.E.A.), con sede a Genova.

La Società stessa è posta in liquidazione ed è nominato liquidatore il dott. Arturo De Maineri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1443)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società anonima Emulsioni Bitumi Italiani Colas (S.E.B.I.C.), con sede in Genova, e sottoposizione a liquidazione della Società medesima.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1940-XVIII, con il quale la Società anonima Emulsioni Bitumi Italiani Colas (S.E.B.I.C.), con sede a Genova, fu sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario dott. Francesco Zurlini;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale in data 8 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima Emulsioni Bitumi Italiani Colas (S.E.B.I.O.), con sede a Genova.

La Società stessa è posta in liquidazione ed è nominato liquidatore il dott. Francesco Zurlini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1442)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1941-XIX.

Determinazione delle caratteristiche tecniche dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti per l'anno 1941.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 201, convertito in legge il 22 dicembre 1927-VI, n. 2582, istitutivo dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;

Visto il proprio decreto 16 marzo 1941-XIX, col quale è stata autorizzata una nuova emissione di detti buoni per l'importo di L. 200.000.000 allo scopo di provvedere alla rinnovazione di quelli già in circolazione;

Determina:

Le caratteristiche tecniche dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti, istituiti con R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 201, dei quali venne autorizzata la rinnovazione per L. 200.000.000 con proprio decreto 16 marzo 1941-XIX, sono le stesse descritte nel decreto Ministeriale 5 aprile 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 12 aprile 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 9 aprile 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(1432)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1941-XIX.

Norme per la circolazione delle autovetture azionate a metano o a gassogeno.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XII, n. 1880, convertito nella legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 367, riguardante l'istituzione dell'Ufficio speciale combustibili liquidi;

Visto l'art. 21 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1941-XIX, n. 68, contenente disposizioni relative al censimento ed alla requisizione dei recipienti per gas metano compresso, nonchè alla disciplina della vendita, del noleggio e dell'utilizzazione dei medesimi;

Ritenuta la necessità di ridurre il consumo dei carburanti;

Decreta:

Art. 1.

La libera circolazione di autovetture di qualsiasi potenza azionate a metano o a gassogeno, adibite al trasporto di persone, è vietata a decorrere dalla mezzanotte del 30 aprile 1941-XIX.

Per tali veicoli è sospesa ad ogni effetto la validità delle autorizzazioni rilasciate dei Circoli ferroviari d'ispezione.

Art. 2.

Sono escluse dal divieto di cui sopra:

a) le autovetture in servizio pubblico da piazza e di linea;

b) le autovetture del Corpo diplomatico;

c) le autovetture di proprietà delle Amministrazioni dello Stato immatricolate con targhe speciali di riconoscimento.

Art. 3.

Ai Prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle Corporazioni, è data facoltà di rilasciare speciali licenze di circolazione per le autovetture di cui all'art. 1.

Le licenze anzidette saranno stese su apposito modulo di color azzurro, il cui tipo sarà stabilito dal Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Gli utenti delle autovetture di cui all'art. 1 hanno facoltà, entro il 25 aprile 1941-XIX, di presentare ai competenti Consigli provinciali delle Corporazioni domanda in carta legale da L. 4 per ottenere la licenza speciale di circolazione di cui all'art. 3.

I Prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle Corporazioni accorderanno le licenze anzidette qualora i richiedenti appartengano ad una delle categorie appresso elencate secondo il seguente ordine di preferenza da osservare:

a) organi statali ed enti pubblici;

b) medici condotti ed altri sanitari, in caso di effettiva comprovata necessità;

c) aziende industriali, agrarie e commerciali esplicanti attività di particolare interesse per l'economia e la difesa del Paese;

d) altri professionisti, in caso di effettiva comprovata necessità.

Art. 5.

Le licenze da rilasciare ai sensi degli articoli precedenti non dovranno in ciascuna Provincia superare il limite massimo del 50 % rispettivamente per le autovetture a metano ed a gassogeno circolanti alla data di pubblicazione del presente decreto, non comprese in tale numero le autovetture di cui al presente art. 2.

Entro il 15 maggio 1941-XIX, i Consigli provinciali delle Corporazioni trasmetteranno al Ministero delle corporazioni un elenco delle licenze speciali di circolazione rilasciate a termini dell'art. 3.

Art. 6.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è fatto divieto ai Circoli ferroviari d'ispezione di effettuare collaudi per la trasformazione a carburante autarchico delle autovetture previste dall'art. 1, che non siano munite della speciale licenza di circolazione di cui all'art. 3.

Il divieto di cui sopra non si applica a coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano già ottenuto

il nulla osta del Ministero delle corporazioni, fermo sempre restando anche per tali autovetture l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4.

I Consigli provinciali delle Corporazioni non rilascieranno licenze speciali di circolazione a carburante autarchico per vetture non collaudate dai Circoli ferroviari alla data del presente decreto se non a coloro che, già forniti di licenza speciale di circolazione per autovetture a carburante liquido, dichiarino di rinunciarvi.

Art. 7.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto gli enti distributori di metano effettueranno il rifornimento alle autovetture previste negli articoli precedenti, previo accertamento della esistenza della prescritta licenza speciale di circolazione a metano.

Art. 8.

I proprietari di autovetture a metano, ai quali non sarà accordata la licenza speciale di circolazione di cui al precedente art. 1, dovranno tenere le bombole di loro proprietà a disposizione dell'Ente Nazionale Metano, il quale, a termini dell'art. 4 del decreto Ministeriale 16 marzo 1941-XIX, potrà procedere alla requisizione di esse per assicurarne l'ulteriore impiego.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

(1461)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1941-XIX.
Agevolazioni fiscali alla benzina impiegata nei motori agricoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1939-XVII, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto l'art. 2 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 872, prorogata con la legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 29, che dà facoltà al Ministro per le finanze di modificare con proprio decreto il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero;

Viste le note n. 14864, in data 29 marzo 1941-XIX, del Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria - Ufficio combustibili liquidi), e n. 28528, in data 12 aprile 1941-XIX, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dei piani della produzione);

Decreta:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione sono autorizzate la estrazione dalle Raffinerie nazionali e la importazione dall'estero, in esenzione rispettivamente da imposta e da sovraimposta di fabbricazione, della benzina pura da impiegare esclusivamente per l'azionamento dei motori agricoli, sotto osservanza delle modalità e cautele da stabilirsi con successivo provvedimento.

Art. 2.

Qualora la benzina ammessa in esenzione dalla imposta e sovraimposta di fabbricazione, a norma del precedente articolo, venga impiegata ad usi diversi da quello per cui è fatta la concessione, si renderanno applicabili le pene del contrabbando ai sensi degli articoli 97 e seguenti della legge doganale 25 settembre 1940-XVIII, n. 1424.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 aprile 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(1459)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI ASTI

Numero d'ordine dell'elenco 1°: 15 - Azienda: *Cambio Levi di Levi e Montalcini*, Asti (società in nome collettivo) Commercio titoli ed affini - Trasformata in società anonima per azioni con atto 21 dicembre 1940-XIX.

(1446)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 31 marzo 1941 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. La Placa Giuseppe, residente nel comune di Palermo, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 4 aprile 1941-XIX in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 7 aprile 1941-XIX

p. *Il Sottosegretario di Stato*: PELOSI

(1447)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della natura giuridica del Consorzio irriguo di Canaletto del Bosco di Cumignano sul Naviglio (Cremona)

Con decreto Ministeriale 9 aprile 1941-XIX, n. 1604, è stata riconosciuta al Consorzio irriguo di Canaletto del Bosco con sede in Cumignano sul Naviglio (Cremona) la natura di Consorzio di miglioramento fondiario.

(1449)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco N. 14

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906) Id. Id.	536112 551339 737996	70 — 140 — 157,50	Girodo *Angelo-Rapello* di Cesare, dom. in Rubiana (Torino).	Girodo *Rapello-Angelo* di Cesare, dom. in Rubiana (Torino).
Id. Id. Id.	579042 633448 801756	175 — 140 — 70 —	Girodo *Angelo* di Cesare, dom. in Rubiana (Torino).	Girodo *Rapello-Angelo* di Cesare, dom. in Rubiana (Torino).
Id. Id.	775203 775253	133 — 140 —	Girodo *Rappello-Angelo* di Cesare, dom. in Rubiana (Torino).	Girodo *Rapello-Angelo* di Cesare, dom. in Rubiana (Torino).
Id. Id.	698967 708050	4669 — 332,50	Levi Elia-Cesare fu Giacobbe, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di De Angeli *Bona* fu Sanson, vedova di Levi Abram, dom. in Acqui.	Come contro, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di De Angeli *Ester-Bona* fu Sanson, ecc. come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	360655	252 —	Mastrostefano *Marianna* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Giardino Rosa ved. Mastrostefano Domenico, dom. a Teano (Caserta)	Mastrostefano *Antonietta-Marianna* fu Domenico, minore, ecc., come contro.
Id.	114514	52,50	Bottini *Giambattista* di *Michele*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a San Remo (Porto Maurizio), con usufrutto a Bottini *Michele* di Giambattista, dom. a S. Remo	Bottini *Giovanni-Battista-Domenico-Dalmazio* di *Oreste-Luigi-Michele*, minore, ecc., con usufrutto a Bottini *Oreste-Luigi-Michele* di Giov-Batta, dom. a S. Remo.
Cons. 3,50 % (1906) P. R. 3,50 % (1934)	327783 264978 411347	1400 — 385 — 1750 —	Golgi Carolina fu Giuseppe ved. Papini, dom. a Roma, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Aletti *Lina* fu Giacomo ved. Golgi, dom. a Pavia	Golgi Carolina fu Giuseppe ved. Papini, dom. a Roma, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Aletti *Giuseppa-Evangelina* fu Giacomo ved. Golgi, dom. a Pavia
Id.	53730	17,50	*Saratelli* Antonio di Gian Pietro, dom. a Focomorto (Ferrara).	*Saratelli* Antonio di Gian Pietro, dom. a Focomorto (Ferrara).
Cons. 3,50 %	525536	35 —	Coccoz *Valeria* fu Antonio-Cipriano, nubile, dom. a Morgex (Torino).	Coccoz *Delfina-Valeria* fu Antonio-Cipriano, nubile, dom. a Morgex (Torino).
Cons. 3,50 % mista	5615 6800	70 — 35 —	Coccoz *Valeria* fu *Cipriano*, dom. in La Salle (Aosta).	Coccoz *Delfina-Valeria* fu *Antonio-Cipriano*, dom. in La Salle (Aosta).
Cons. 3,50 % (1906) Id. Id.	2[illegible]0711 223343 60[illegible]688	126 — 10,50 3,50	Stella Regina di *Fortunato*, moglie di Veniani Enrico, dom. in Cocquio (Como), ipotecata per la cauzione dovuta dalla titolare quale contabile per il servizio postale e telegrafico	Stella Regina di *Antonio-Maria*, moglie di Veniani Enrico, dom. in Cocquio (Como), ipotecata come contro.
Rendita 5 %	164667	500 —	*Albertario* Felice fu Attilio, minore, sotto la patria potestà della madre Albertario Vincenzina-Maria di Pietro, dom. a Vidigulfo (Pavia)	*Garlaschi* Felice fu Attilio, minore, ecc., come contro.
Id.	164669	165 —	Come sopra, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Albertario Vincenzina-Maria di Pietro, dom. a Vidigulfo (Pavia)	Come sopra, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Albertario Vincenzina-Maria di Pietro, dom. a Vidigulfo (Pavia).
Id.	164668	500 —	*Albertario* Pietro fu Attilio, minore, sotto la patria potestà della madre Albertario Vincenzina-Maria di Pietro, dom. a Vidigulfo (Pavia).	*Garlaschi* Felice fu Attilio, minore, ecc., come contro.
Id.	164670	165 —	Come sopra, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Albertario Vincenzina-Maria di Pietro, dom. a Vidigulfo (Pavia).	Come sopra, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Albertario Vincenzina-Maria di Pietro, dom. a Vidigulfo (Pavia).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	16550	580 —	Strano *Carmela* fu Alessandro, moglie di Lascasas Barbaro fu *Antonio*, dom. a Catania, dotale.	Strano *Elvira-Carmela* fu Alessandro, moglie di Lascasas Barbaro fu *Antonino* o *Antonio*, dom. a Catania, dotale.
Id.	16551	800 —	Strano *Balsamo-Carmela* fu Alessandro, moglie di Lascasas Barbaro fu *Antonio*, dom. a Catania, dotale.	Strano *Elvira-Carmela* fu Alessandro, moglie di Lascasas Barbaro fu *Antonino* o *Antonio*, dom. a Catania, dotale.
Cons. 3,50 %	654925	70 —	*Mangini* Gioacchino-Angelo, dom. ad Alassio (Genova).	*Mangino* Gioacchino-Angelo, dom. ad Alassio (Genova).
P. R. 3,50 %	138340	231 —	Dalforno *Giustina* di Giovanni-Luigi, moglie di Grea Primo, dom. a Pezzano (Novara).	Dalforno *Carmelina-Giustina* di Giovanni-Luigi, moglie di Grea Primo, dom. a Pezzana (Novara).
Cons 3,50 % (1906)	811908	101,50	Franceschino Felice fu Domenico, dom. a Salassa (Torino), con usufrutto a Serena Angela fu *Battista* ved. di Franceschino Domenico, dom. a Salassa.	Come contro, con usufrutto a Serena Angela fu *Giovanni-Battista* ved. di Franceschino Domenico, dom. a Salassa.
P. Naz. 5 %	3121[illegible]	365 —	Palazzo *Alfredo-Gennaro* fu Pasquale, dom. a Napoli.	Palazzo *Gennaro-Alfredo* fu Pasquale, dom. a Napoli.
Cons. 3,50 % (1906)	332105	105 —	Guglielmo Eugenia fu *Giovanni*, moglie di Borello Francesco, dom. a Gravese (Torino).	Guglielmo Eugenia fu *Giovanni-Battista*, moglie di Borello Francesco, dom. a Gravese (Torino).
Id.	332102	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	09630	105 —	Come sopra, dom. a Venary Susa (Torino).	Come sopra, dom. a Venary Susa (Torino).
P R. 5 %	2195	1170 —	Ortone Amelia fu *Eufrem*, minore sotto la patria potestà della madre Loss Elena di Giuseppe ved. Ortone, dom. a Trivero (Vercelli).	Ortone Amelia fu *Efre*, minore, ecc., come contro.
Id.	2196	390 —	Come sopra, coll'usufrutto vitalizio a favore di Loss Elena di Giuseppe.	Come sopra, coll'usufrutto vitalizio a favore di Loss Elena di Giuseppe.
P. Naz. 4,50 %	6290	90 —	*Cagnotto Giuseppe* di Pietro, dom. in Carmagnola (Torino).	*Gagnotto Giuseppe-Antonio* di Pietro, dom. in Carmagnola (Torino).
Id.	6291	90 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9292	90 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9293	45 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9294	45 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	929[illegible]	45 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9296	22,50	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	247097	112 —	Stringhini *Guido* ed *Inez* di *Carlo*, minori, sotto la patria potestà del padre e nascituri dalla loro madre Tamagni Francesca fu Domenico, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Tamagni Francesca fu Domenico.	Stringhini *Elia-Celeste* ed *Ines* di *Tiziano*, minori, ecc., come contro.
Id.	250625	17,50	Stringhini *Guido* ed Ines di *Carlo*, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di detto Stringhini *Carlo* con Tamagni Francesca, vincolato d'usufrutto a favore di Tamagni Francesca fu Domenico, moglie di Stringhini *Carlo*.	Stringhini *Elia-Celeste* ed Ines di *Tiziano*, minori, ecc., come contro, e figli nascituri di detto Stringhini *Tiziano*, ecc., come contro, vincolato d'usufrutto a favore di Tamagni Francesca fu Domenico, moglie di Stringhini *Tiziano*.
P. R. 3,50 % (1934)	65405	175 —	Bertucci *Basilea* fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Tedesco Maria fu Pasquale, dom. in S. Caterina sul Ionio (Catanzaro).	Bertucci *Basilia* fu Vincenzo, minore, ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	590819	280 —	Valla *Susanna* fu Antonio, minore, sotto la tutela di Marino Giuseppe, dom. in Sampeyre (Cuneo).	Valla *Maria-Susanna* fu Antonio, minore, ecc., come contro.
Id.	612199	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	711378	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	728911	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	744431	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	765394	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	768577	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	777843	3,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	777844	7 —	Come sopra.	Come sopra.
Id	783368	35 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 marzo 1941-XIX

(927)

Il direttore generale: POTENZA

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 45 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale del 26 ottobre 1939-XVII, col quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a 45 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici. categoria assistenti di meteorologia;
Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1940-XVIII, relativo alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso suddetto;
Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1940-XVIII, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione esaminatrice;
Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;
Visto il decreto Ministeriale 5 gennaio 1940-XVIII che proroga al 31 gennaio 1940 il termine di presentazione delle domande;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a 45 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia, bandito con decreto Ministeriale del 26 ottobre 1939-XVII:

1. Corsaletti Giovanni
2. Zilli Aldo
3. Pavesi Benvenuto
4. Coccia Luigi
5. Lorenzini Lorenzo
6. Bernacca Edmondo
7. Berardelli Giorgio
8. La Rosa Alfredo
9. Vecchione Adalberto
10. Veneri Remo
11. Zabatta Angelo
12. Di Leo Francesco
13. Vetrone Mario
14. La Gioia Saverio
15. Moroni Ugo
16. De Luca Antonino
17. Baroni Andrea
18. Buroni Fernando
19. Gori Piero
20. Pagoria Salvatore
21. Alessandrini Giovanni
22. Baccaro Angelo
23. Baccaro Luigi
24. Lucchesi Domenico
25. Perrucci Mario
26. Mastrogiovanni Mario
27. Trigona Italo
28. Avarello Emilio
29. Pirami Filiberto
30. Albanesi Aldo
31. Mudanò Salvatore
32. Ponteggi Valerio
33. Silvi Franco
34. Mannini Giuseppe
35. D'Ambrosio Vincenzo
36. Capano Umberto
37. Zaccolo Augusto
38. Miraglia Natale
39. Parrozzani Egidio
40. Pinferetti Franco
41. Currò Vittorio
42. Bottani Luigi
43. D'Emanuele Angelo
44. Bardazza Giorgio
45. Vinciguerra Michele
46. Giallombardo Carlo

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PRICOLO

(1452)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.